



COMUNE DI BONATE SOPRA

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 19-03-2026

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIMODULAZIONE STRAORDINARIA DELLE SCADENZE TARI PER L'ANNO 2026 IN RELAZIONE AI NUOVI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI"

L'anno duemilaventisei il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 11:00 in Bonate Sopra a seguito di convocazione, si è riunita c/o il Palazzo Comunale la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Rossi Matteo	Sindaco	Presente
Rota Federica	Vicesindaco	Presente
Rosa Gabriele	Assessore	Presente
Villa Battista	Assessore	Presente
Facheris Sara	Assessore	Presente
Crotti Alcide	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Ruffini Elena.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Rossi Matteo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Acquisiti i Pareri in ordine alla "Regolarità Tecnica" e "Regolarità Contabile" espressi dal responsabile dell'Area Bilancio, tributi e personale, ai sensi dell'art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonché degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni

Relatore: Il Sindaco Sig. Rossi Matteo.

IL RELATORE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), nell'ambito della quale è prevista la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- ai sensi del comma 688 del medesimo articolo, i Comuni stabiliscono le scadenze di pagamento della TARI con proprio regolamento;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate proprie, anche tributarie;
- con il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 è stato introdotto il bonus sociale rifiuti (bonus TARI) destinato ai nuclei familiari economicamente svantaggiati;

RICHIAMATO il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TBUR) adottato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA – che disciplina le modalità operative di riconoscimento dell'agevolazione;

CONSIDERATO CHE

- con l'introduzione del bonus sociale rifiuti sono stati previsti nuovi adempimenti amministrativi e gestionali a carico del Comune;
- il TBUR individua specifici obblighi procedurali in capo agli enti e ai gestori ai fini della corretta applicazione dell'agevolazione;
- in particolare:
 1. il punto 10.6 prevede che, nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario precedenti all'anno di erogazione, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal Comune, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento, nei limiti dell'importo dovuto. Tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata ovvero raccomandata
 2. il punto 10.7 del TBUR prevede che, qualora il beneficiario del bonus sociale rifiuti, a seguito del sollecito ricevuto, non provveda al pagamento della quota di tributo eventualmente dovuta, il Comune potrà trattenere il bonus maturato, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo;
- l'applicazione delle nuove disposizioni richiede l'adeguamento delle procedure informatiche e amministrative di gestione del tributo e la verifica delle posizioni contributive dei soggetti beneficiari del bonus;
- nella fase di prima applicazione della disciplina del bonus sociale rifiuti, tali attività comportano inevitabili esigenze organizzative e tecniche per l'ufficio tributi, con conseguenti ripercussioni sulle tempistiche di elaborazione ed emissione degli avvisi di pagamento TARI;
- risulta pertanto opportuno prevedere una rimodulazione delle scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2026, al fine di consentire la corretta applicazione delle nuove disposizioni regolatorie, evitando possibili errori nella determinazione degli importi dovuti e prevenendo situazioni di contenzioso con i contribuenti;

PRESO ATTO CHE le attuali scadenze di pagamento, stabilite dall'art. 47, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina delle IUC – Titolo III TARI, sono stabilite al 16 aprile e al 16 ottobre.

RITENUTO OPPORTUNO rimodulare in via straordinaria, e limitatamente all'anno 2026, le scadenze di pagamento della TARI, al fine di consentire all'ufficio tributi il completamento degli adempimenti connessi all'applicazione del bonus sociale rifiuti.

PROPONE di prevedere, limitatamente all'anno 2026, la modifica delle scadenze del pagamento della TARI, stabilendo che le stesse siano fissate al 16.06.2026 e al 16.12.2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area III Bilancio, tributi e personale ai sensi dell'art.49 e s.m.i. del T.U.E.L., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni, come in premessa riportato.

UDITA la relazione del Sindaco.

VISTI gli atti sopra richiamati.

- la DCC n.38 del 29/09/2025 ad oggetto "Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione - DUP 2026/2028".
- la DCC n.69 del 18/12/2025 ad oggetto "Esame ed approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028".
- la DCC n.70 del 18/12/2025 ad oggetto "Esame ed approvazione schema di bilancio di previsione 2026/2028".
- la DGC n. 1 del 15/01/2026 ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 - parte economica";
- la DGC n.40 del 27/03/2025 ad oggetto "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione - PIAO 2025/2027 ai sensi dell'art.6 del D.L. n.80/2021", dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi.

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi uffici approvato con deliberazione di G.C. n.102 del 26/05/2011 e s.m.i.

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, nessun astenuto

DELIBERA

1. Di rimodulare in via straordinaria, e limitatamente all'anno 2026, le scadenze di pagamento della TARI, al fine di consentire all'ufficio tributi il completamento degli adempimenti connessi all'applicazione del bonus sociale rifiuti.
2. Di prevedere, limitatamente all'anno 2026, la modifica delle scadenze del pagamento della TARI, stabilendo che le stesse siano fissate al 16.06.2026 e al 16.12.2026.
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione degli atti gestionali necessari all'attuazione del presente indirizzo, compresa l'emissione degli avvisi di pagamento e la comunicazione delle nuove scadenze ai contribuenti.
4. Di stabilire espressamente che la rimodulazione delle scadenze prevista dal presente atto ha carattere straordinario ed è applicabile esclusivamente all'anno d'imposta 2026, in ragione della fase di prima applicazione della disciplina relativa al bonus sociale rifiuti.
5. Di precisare che, a decorrere dall'anno 2027, le scadenze TARI torneranno ad essere disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale vigente e dalle ordinarie deliberazioni tariffarie.
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente:

- stante l'urgenza di provvedere in merito, per la necessità di consentire tempestivamente l'emissione degli avvisi di pagamento TARI;
- ad unanimità di voti, nessun astenuto, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Rossi Matteo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ruffini Elena

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate